

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname

del 21 settembre 2004

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 1 e 17 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956¹ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,

decreta:

Art. 1

I decreti del Consiglio federale del 26 marzo 2001, del 7 maggio 2002, del 5 dicembre 2002 e del 23 marzo 2004² che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname, sono abrogati.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore l'11 ottobre 2004.

21 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 221.215.311

² FF 2001 1307, 2002 3518 7466, 2004 1207

